

CONFERIMENTO TFR MATURATO AL FONDO PENSIONI E R.I.T.A

Ricordiamo, in special modo a coloro che usciranno in esodo il 1° luglio, che, in alternativa alla liquidazione del TFR maturato fino al 31.12.2006 e rimasto in azienda, è prevista da uno specifico accordo la possibilità di chiederne il conferimento al Fondo Pensione di appartenenza, scelta questa che, in linea con la normativa fiscale, consente un risparmio dell'imposizione fiscale attualmente prevista, segnatamente per coloro che optano poi per la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.). Tramite l'opzione della R.I.T.A. viene diluito il rimborso della propria posizione previdenziale fino alla maturazione della pensione di vecchiaia, ottenendo l'applicazione di una aliquota fiscale sul capitale del 15 %, che si riduce di uno 0,30 all'anno fino al limite minimo del 9%. Per un approfondimento su questo tema, alleghiamo la nostra precedente InformAzione.

È opportuno, inoltre, specificare che le FAQ predisposte dalla banca relative al Piano uscite volontarie riportano il 30 aprile come termine ultimo per la presentazione della richiesta per coloro che usciranno in esodo il 1° luglio. Stante i tempi ristretti da qui a fine mese, le organizzazioni sindacali hanno chiesto una proroga di tale data e siamo in attesa di una risposta aziendale.

26 aprile 2021

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM



CONFERIMENTO TFR MATURATO A FONDO PENSIONI & R.I.T.A. (rendita integrativa temporanea anticipata)

Il 24 aprile 2020, è stato firmato un importante accordo, da tempo sollecitato, per il conferimento del “TFR PREGRESSO” alle forme di previdenza complementare del Gruppo Banco BPM. Esaminiamo questa previsione anche in connessione con l’istituto della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.).

Chi interessa

Tutti i colleghi assunti prima del 31 dicembre 2006.

Come inoltrare la domanda

L’aderente al Fondo Pensioni può inoltrare la richiesta entro i 24 mesi anteriori la data del pensionamento (AGO assicurazione generale obbligatoria) con una età di 62 anni. La domanda dovrà essere presentata prima della cessazione dal servizio, con un preavviso di almeno 90 giorni, per l’intero ammontare dell’accantonato (non è possibile farlo solo su una parte). La richiesta potrà essere manifestata anche da coloro che dovessero cessare dal servizio per adesione al Fondo di Solidarietà nell’arco di valenza del Piano Strategico (fino e non oltre la data del 31.12.2023).

Quali sono i vantaggi

IN CASO DI UTILIZZO DELLA R.I.T.A., il vantaggio consiste nella **tassazione agevolata** con ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un minimo del 9%.

In caso di non utilizzo della R.I.T.A., gli importi derivanti dal TFR pregresso conferito al Fondo Pensioni, al momento dell’erogazione delle prestazioni resteranno assoggettati ai diversi regimi fiscali in vigore nei periodi di maturazione di detto TFR. L’imposta definitiva sul TFR dal 1.1.2001 viene ricalcolata dall’Agenzia delle Entrate in base all’aliquota media (irpef) di tassazione dei redditi dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione (tassazione “vessatoria” che andrebbe da un minimo del 23% fino a superare il 30%).

Nessuna imposizione fiscale al momento del conferimento nel Fondo Pensioni.

Nessun costo di trasferimento al Fondo Pensioni.

Moderata maggior protezione del Fondo Pensioni in presenza di pignoramenti.

Possibilità di interruzione del pagamento della R.I.T.A e, se necessario, possibilità di ottenere il riscatto /anticipazione (a fiscalità ordinaria) sul residuo.

Cosa è la R.I.T.A.

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.), introdotta dal 1.1.2018, è una prestazione che consente di ottenere la liquidazione del montante accumulato nel fondo pensione, rateizzandolo negli anni che separano al raggiungimento del 67° anno di età (pensione di vecchiaia INPS/AGO). Più nel dettaglio, la R.I.T.A. consiste nell’erogazione frazionata di un capitale per garantire all’interessato un reddito mensile (entro un massimo di 120 mesi) sino al raggiungimento della

pensione pubblica. Lo strumento è molto flessibile in quanto consente all'interessato di decidere quanta parte del capitale accumulato farsi erogare in anticipo e quanta lasciarne presso il fondo con ampia libertà di scelta sulla quota capitale richiedibile e sul numero di rate in cui suddividerla. La R.I.T.A. non incide inoltre ai fini della richiesta in rendita e in capitale dell'eventuale montante residuo all'atto del pensionamento: è pertanto possibile modulare nel tempo le prestazioni (R.I.T.A. e previdenziale) in modo da ricevere l'intero montante in capitale con una tassazione favorevole. La R.I.T.A. vede infatti applicata anche ai montanti accumulati prima del 2007, la tassazione migliorativa introdotta con il DM 252/05. La R.I.T.A. consente di scegliere facoltativamente tra la tassazione sostitutiva e la tassazione ordinaria. La tassazione sostitutiva permette di ottenere, dunque, **un importante incentivo fiscale per questa "rendita-ponte"**, sia che costituisca l'intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione, che una quota parte dello stesso.

La R.I.T.A. prevede, in sintesi:

- ~ che alla rendita anticipata sia applicata una tassazione sostitutiva assoggettata alla **ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%**;
- ~ che tale ritenuta venga **ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo** anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari con un limite **massimo di riduzione di 6 punti percentuali** (quindi fino ad un minimo del 9%);
- ~ permette di ottenere una tassazione sostitutiva più favorevole dell'attuale 23% (che potrebbe essere anche maggiore in base alla diversa e più onerosa fiscalità dei periodi di accumulo).

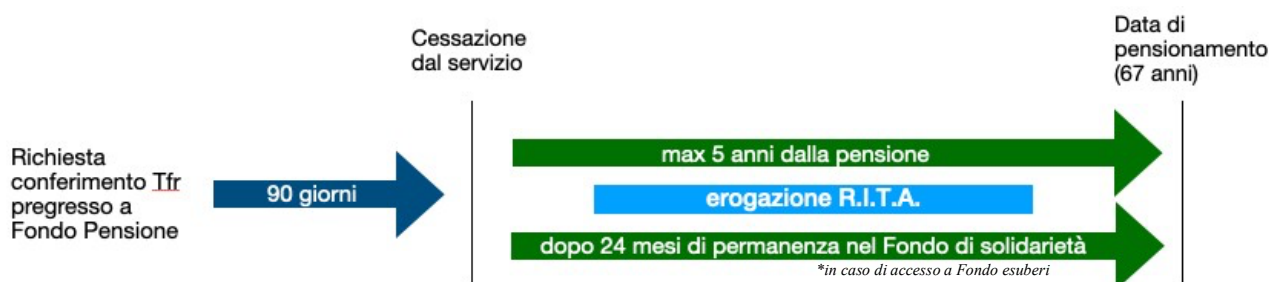
Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi di questa tassazione sostitutiva indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Il calcolo per la determinazione dell'imponibile, prevede che le somme erogate a titolo di R.I.T.A. siano imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, a quelli maturati successivamente.

Chi può accedere alla R.I.T.A.

Vi può accedere l'associato iscritto alle forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni e al quale manchino al massimo 5 anni al raggiungimento del diritto alla pensione e abbia cessato l'attività lavorativa (nel nostro caso accesso al Fondo di Solidarietà).

In pratica, il caso ottimale di utilizzo del conferimento del TFR al Fondo Pensioni con attivazione della R.I.T.A. può essere così sintetizzato:



Secondo la legge, il TFR prevede una rivalutazione di legge del 70% dell'inflazione + 1,5% che si consolida (questo interesse viene tassato dall'azienda alla fonte al 17% dal 1.1.2015).

Con il conferimento del TFR si evita il ricalcolo che l'Agenzia dell'Entrate effettua puntualmente successivamente alla liquidazione dello stesso.

Suggeriamo fortemente di mantenere nel Fondo un minimo importo per mantenere aperta la posizione presso la previdenza complementare anche dopo il pensionamento.

Suggeriamo, inoltre, al fine di velocizzare le attività conseguenti alla venuta a mancare dell'associato, di indicare sempre il/i nominativi dei beneficiari accedendo alla specifica sezione della propria area personale, anche solo per riconfermare i legittimi eredi. Stessa accortezza per i beneficiari delle polizze vita gestite dal Fondo Pensione.

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM